

Allegato "B" al repertorio n.22055/12738

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTI ETS"

Denominazione e sede

Art.1) L'associazione originariamente denominata "Centro culturale del Teatro delle Arti", con sede in Gallarate, fu costituita con atto per notaio Aldo Graffeo in data 22 novembre 1990 repertorio n.39659/5202.

Con deliberazione dell'assemblea degli associati in data 14 gennaio 2023 repertorio n.22055/12738 del notaio Enrico Maria Sironi, il presente statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore e della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del citato decreto, con la seguente denominazione:

"CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTI ETS".

La locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" possono essere utilizzati e sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'utilizzo nella denominazione della ditta "TEATRO DELLE ARTI" avviene per effetto di temporanea licenza d'uso concessa dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gallarate e dovrà cessare

in caso di cessazione della concessione.

Art.2) L'Associazione ha sede in Gallarate (VA), via don Minzoni n.5.

Finalità e Scopo

Art.3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4) L'Associazione, in continuità con l'attività svolta dall'Associazione Centro Culturale di Prosa del Teatro delle Arti, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attività:

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Nell'ambito di detta attività, l'associazione intende promuovere nella Città di Gallarate e nel territorio circostante, in dialogo con le istituzioni ecclesiastiche e civili, una crescita più autenticamente umana e cristiana, attraverso varie

	manifestazioni culturali, con grande attenzione	
	all'espressione teatrale, anche allargando il raggio di impe-	
	gno ad attività artistiche cinematografiche, musicali, pitto-	
	riche, letterarie, storico-filosofiche e altre che rientrano	
	negli ambiti della espressione culturale del territorio, qua-	
	li, a titolo esemplificativo: mostre, rassegne, festival, se-	
	minari di studio, laboratori di teatro, corsi di aggiornamento	
	per docenti di ogni ordine e grado.	
	Nel perseguire tali finalità l'associazione potrà avvalersi	
	della collaborazione di altri Enti e Associazioni impegnate	
	sui versanti di volta in volta interessati.	
	L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra	
	indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e	
	secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero	
	del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli ef-	
	fetti dell'articolo 6 CTS. Nei limiti sopra indicati,	
	l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e stru-	
	mentali è rimessa al Consiglio Direttivo.	
	Durata	
	Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa	
	potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Asso-	
	ciati.	
	Soci	
	Art.6) Possono essere associati dell'Associazione le persone	
	fisiche e gli Enti che collaborano con l'Associazione o, co-	

munque, essendo notoriamente riconosciuti impegnati sul versante delle attività culturali, condividono le finalità del presente statuto e la cui domanda di adesione venga accettata dal Consiglio direttivo, versando la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art.7) L'ammissione all'Associazione come associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato, con le modalità di cui all'art.23 del decreto legislativo n. 117/2017.

Art.8) Gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Segretario.

Art.9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto,

	di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di	
	corrispondere le quote associative. Tali quote non sono tra-	
	smissibili né rivalutabili.	
	Art.10) La qualifica di associato non è temporanea e si perde	
	per dimissioni volontarie, esclusione, decesso.	
	L'esclusione è deliberata quando il socio non ottemperi alle	
	disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,	
	si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano	
	danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione	
	è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta	
	dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio inte-	
	ressato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato	
	può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunica-	
	zione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato	
	dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.	
	Art.11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio	
	non dà diritto alla restituzione di quanto versato	
	all'Associazione.	
	Art.12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun	
	diritto nell'ambito associativo, né alcun diritto alla liqui-	
	dazione della quota, di utili, avanzi di gestione, fondi e ri-	
	serve comunque denominati.	
	Organi dell'associazione	
	Art.13) Gli Organi dell'Associazione sono:	
	l'Assemblea degli associati;	

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Segretario ed il Tesoriere;

l'organo di controllo (ove nominato).

Tutte le cariche sono gratuite. E' assolutamente vietato qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dell'Organo di Controllo (se nominato), cui può essere attribuito un compenso specifico in conformità a legge.

Assemblea degli associati

Art. 14) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta dagli associati, e svolge le funzioni indicate dalla legge e nel successivo art. 17 del presente statuto.

Art.15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quarto degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi altro mezzo (come la posta elettronica) che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, nonché mediante pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali del Teatro delle Arti.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'assemblea si potranno tenere anche in modalità audio/video conferenza con i partecipanti dislocati in luoghi diversi, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nel luogo di convocazione il Presidente ed il Segretario della riunione;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In conformità all'art. 21 codice civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art.17) All'Assemblea spettano le competenze stabilite dalla legge e, in particolare, i seguenti compiti:

- approvare il bilancio;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'organo di controllo, se nominato;
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art.18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, salvo che la verbalizzazione sia affidata ad un notaio.

Art.19) L'assemblea è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati;

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre

ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) L'amministrazione dell'associazione è affidata al Consiglio Direttivo, che è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni.

Esso è composto da un numero di membri variabile da tre a otto, secondo quanto stabilito dall'assemblea. Dei membri del consiglio direttivo:

-uno è nominato dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gallarate;

-gli altri sono eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica un triennio (fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica). Essi sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, alla sostituzione provvederà la prima assemblea degli Associati. In caso di dimissioni del componente del Consiglio Direttivo nominato dalla Parrocchia di Santa Maria Assun-

	ta in Gallarate, il sostituto viene nominato con le medesime	
	modalità.	
	I consiglieri subentrati a seguito di dimissioni, restano in	
	carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.	
	Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, deve	
	essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio	
	direttivo, in conformità all'art. 26 del presente statuto.	
	All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presi-	
	dente, il Segretario e il Tesoriere; può essere nominato un	
	vice Presidente.	
	Al Presidente, che ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri	
	spettanti al Consiglio Direttivo.	
	Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in	
	Associazioni di analoga natura.	
	Art.22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.	
	Al Consiglio Direttivo competono in particolare:	
	- la gestione delle scritture contabili dell'associazione;	
	- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di	
	esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;	
	- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzio-	
	nali, complementari e commerciali da intraprendere per il mi-	
	gliore conseguimento delle finalità istituzionali	
	dell'Associazione;	

	- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente	
	e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di	
	cui si avvale l'Associazione;	
	- la redazione annuale del bilancio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio;	
	- la predisposizione della relazione annuale sulle attività	
	svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;	
	- la presentazione di un piano programmatico relativo alle at-	
	tività da svolgere nel nuovo anno sociale;	
	- la fissazione delle quote associative annuali;	
	- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e	
	le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla suc-	
	cessiva approvazione dell'Assemblea;	
	- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;	
	- la nomina dei dipendenti e impiegati, determinandone la re-	
	tribuzione;	
	- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad	
	altri organi.	
	Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte	
	l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà neces-	
	sario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.	
	Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con	
	avviso scritto da recapitarsi con ogni mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni	

prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio direttivo si potranno tenere anche in modalità audio/video conferenza con i partecipanti dislocati in luoghi diversi, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art.24) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, nella	
	prima riunione dopo la nomina del Consiglio stesso. Egli ha la	
	firma e la rappresentanza legale e giudiziale	
	dell'Associazione. Il potere di rappresentanza è generale.	
	Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e	
	ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle	
	delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi	
	di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo	
	salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione	
	utile.	
	Art.25) Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva o sostitui-	
	sce il Presidente in caso di assenza o impedimento.	
	Art.26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contempo-	
	ranee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso	
	il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente	
	o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare,	
	entro 15 giorni, l'Assemblea, da tenersi entro i successivi	
	trenta giorni. Lo stesso curerà l'ordinaria amministrazione.	
	Segretario e Tesoriere	
	Art.27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli	

organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art.28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto di cassa annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per

il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Organo di controllo

Art.30) Nei casi previsti dalla legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno deve essere nominato un organo di controllo, che potrà avere composizione monocratica ovvero essere composto di tre membri, sarà nominato dall'assemblea, durerà in carica tre esercizi ed avrà i requisiti e funzioni stabilite dall'art. 30 del D.lgs. n.117/2017. L'organo di controllo, se nominato, esercita la revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione di legge.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.31) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata;

- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art.32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Volontari

Art.34) L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei

volontari. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Scioglimento

Art.35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, con delibera dell'assemblea, ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017, salvo diversa disposizione di legge.

Allo stesso modo verrà devoluto il patrimonio residuo, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al predetto Registro, in caso di cancellazione dell'ente dal RUNTS, in conformità all'art. 50 del decreto legislativo n. 117/2017.

Norme finali

Art.36) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato

accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.37) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

FIRMATO: ELENA BALCONI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.